

Dr. Luigi D'Aniello -G.d.P. in Frattamaggiore (NA)-prov. n.r.g. 9383/17



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE (NA)

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA), nella persona del dr. Luigi D'Aniello, nella causa avente ad oggetto: azione di accertamento negativo del credito e conseguente annullamento della iscrizione nei ruoli esattoriali della cartella n. 028 2010 0005851187 000 per l'importo di € 320,21 iscritta nel ruolo degli affari civili con il n.r.g. 9383/17 e riservata per la decisione all'udienza del 11.01.18, ha pronunciato la seguente :

SENTENZA

T R A

Scarpati Antonio-C.F. SCRNTN75H16C561I, rapp.to e difeso dall'Avv. Pasquale D'Andrea C.F. DNDPQL76M09F839N, presso il quale elett.te dom.ti in Frattamaggiore, alla Via Michelangelo n. 80, giusta mandato in atti.

OPPONENTE

CONTRO

Agenzia delle Entrate riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Maurizio Molfini C.F. MLDMRZ61S18F829B, tutti elett.te domiciliati, per questa sola azione giudiziaria, in Napoli, alla Via Ponte di Tappia n. 47, giusta mandato in atti.

CONVENUTO - RESISTENTE

Comune di Sesto Fiorentino, in persona del Sindaco p.t., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Franco Zucchermaglio e Cristina Vannucci, C.F. ZCCFNC65E01A952N, VNNCST75B59D612S, tutti elett.te domiciliati, per questa sola azione giudiziaria, presso il Palazzo Comunale, in Piazza Vittorio Veneto n.1, giusta mandato in atti.

CONVENUTO - RESISTENTE

Conclusioni come da atto introduttivo e verbali di causa.

Redazione sentenza ex articolo 132, c.p.c..

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 09, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'articolo 585 2° comma, della citata legge.

Applicazione del principio della "cd. ragione più liquida",

Gradatamente questo Giudicante rileva che, per economia processuale, onde consentire una più rapida ed agevole soluzione della controversia, la presente decisione viene partorita sulla base del principio della "cd. ragione più liquida", ovvero sulla base della soluzione di una questione assorbente, tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate dall'art. 276 c.p.c.

Sulla competenza territoriale

Relativamente alla competenza territoriale va osservato che la Suprema Corte ha statuito che "non è configurabile un'incompetenza territoriale, tra la sede centrale e le sezioni distaccate, stabilita dall'art. 48 - quater del regio decreto n. 12 del 1941 (introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 51 del 1998) in quanto la redistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti a un unico ufficio, non individua una peculiare competenza della sezione distaccata rispetto alla sezione centrale". Pertanto, la promozione del giudizio davanti alla sede principale a dispetto di quello di altra sede distaccata, non rileva ai fini dell'incompetenza, in quanto a quest'ultima non è attribuita quella peculiare competenza proclive a legittimare una eccezione in tal senso. Cass. Civ. Sez. III 8 ottobre 2010 n. 20921

Sull'ammissibilità dell'estratto di ruolo

Relativamente all'ammissibilità dell'estratto di ruolo, la Cassazione nella sentenza n. 15479/12 del 14.09.12 ha dichiarato legittimo impugnare l'estratto ruolo se è l'unico atto con il quale il ricorrente viene a conoscenza della sanzione irrorata. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto la domanda di un contribuente, che aveva impugnato dei verbali per violazioni al CdS, assumendo di non aver mai ricevuto regolare notifica degli stessi. Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso, perché proposto tardivamente, non potendosi considerare "il titolo prodotto in atti (estratto di ruolo)... valido per poter procedere". La Suprema Corte, invece, ha ribadito: "Costituisce orientamento consolidato di questa Corte,

pienamente condiviso da questo Collegio, il principio secondo cui in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, allorché la parte assuma che tali atti sono i primi attraverso i quali essa è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza ingiunzione". Cass.-Ordinanza n. 15479/12. Così "dixit" anche l'ultima delle SS.UU. n. 19704 del 02.10.15

Sul litisconsorzio necessario della Agenzia delle Entrate riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.

Va, inoltre, riconosciuto il litisconsorte necessario della Agenzia delle Entrate riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. Invero, la Cassazione è univoca, poi, nel riconoscere che anche l'esattore ha un proprio interesse alla partecipazione al giudizio di opposizione ed è, quindi, da ritenersi litisconsorte necessario per gli innegabili riflessi nel rapporto fra Ente impositore che ha provveduto alla formazione dei ruoli, ed esattore che, prendendo parte al giudizio, è in grado di conoscere eventuali provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti istruttori che, diversamente, non gli sarebbero opponibili (Cass. 16-01-2008 n. 709). Di riflesso l'Agenzia delle Entrate riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., risulta legittimata passivamente nell'azione che oggi è al vaglio di questo giudice.

Va, tra l'altro, aggiunto che, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 25.07.07, n. 16412 si è espressa sulla individuazione del soggetto (Agente della riscossione ovvero ente creditore) legittimato passivo in caso di impugnazione di avviso di mora non preceduto da cartella di pagamento.

Sul litisconsorzio facoltativo dell'ente impositore.

I giudici di legittimità hanno affermato che "l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria - può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore". Ciò si ricava dall'articolo 39 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, secondo cui "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Sicché (sempre la Cass. civ., S.U. 25.07.07 n. 16412), proprio perché non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario, il giudice non è tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.

Merito.

Nel merito ,poi,la opposizione è fondata e va accolta ,stante la carenza dei presupposti necessari per la tale azione ovvero la notifica delle menzionate cartelle ed il deposito delle cartelle stesse,posto che agli atti non risulta provato tale indispensabile adempimento. E su tale carenza si è fatto forte l'istante nella sua opposizione ,così come introdotta e già qualificata. E ben ha fatto dato che,in assenza di tali documenti,sale alla ribalta la illegittimità delle operata iscrizione e per converso il suo annullamento. Tanto basta, infatti, per determinare la presente decisione. In pratica nel caso che ci occupa i convenuti erano tenuti a fornire la prova della sussistenza dei presupposti che avevano dato luogo alla esecuzione che ci occupa. E ciò non è stato.

Disamina documentazione depositata.

Ebbene sì! Il Comune di Sesto Fiorentino, ha depositato un il verbale di accertamento del 2007 con relativa racc.ta, priva di indicazioni.

Prescrizione

Va,quindi, in essere la maturata la prescrizione del diritto a riscuotere il paventato credito, ex art. 28 - L.689/81,stante il trascorso del quinquennio dalla data del presunto accertamento (2007).

Sulla produzione agli atti di causa della cartella esattoriale in originale.

Occorreva inoltre,la produzione agli atti di causa della cartella esattoriale in originale.

Non è sufficiente,infatti, la produzione in giudizio della semplice notifica,ma è necessaria, ex art. 137 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 26 DPR 602/73, la produzione delle cartelle esattoriali in originale .

Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 16929 del 04.10.12.

In particolare, nella richiamata pronuncia la Prima Sezione della Corte di Cassazione - chiamata a valutare il valore probatorio della documentazione prodotta in atti da Equitalia, consistente nelle copie delle notifiche e degli estratti di ruolo delle cartelle presuntivamente notificate – sancisce che l'estratto di ruolo non prova la notifica della cartella per due ordini di motivi:

- a) poiché l'estratto, in quanto tale, è meramente riproduttivo di una o più parti della cartella, eliminate a discrezione della parte attestatrice, che però se ne vuole avvalere in giudizio.
- b) poiché l'estratto è dichiarato conforme dallo stesso concessionario il quale non ha potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati.

Tale principio è stato, poi, reiterato dalla Cassazione anche nella sentenza n. 2625/15 del 11.02.15 e confermato nella ordinanza n. 9533 del 12.05.15.

In esse, è stato riaffermato, infatti, che, qualora si faccia ricorso alla notifica diretta di un atto, l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l'efficacia, nella specie di causa, appunto Equitalia (tanto che, infatti, la legge la onera della conservazione quinquennale della documentazione). qualora si faccia ricorso alla notifica diretta di un atto, l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l'efficacia, nella specie di causa, appunto Equitalia (tanto che, infatti, la legge la onera della conservazione quinquennale della documentazione).

In definitiva, se il Concessionario della riscossione intende provare la notifica della cartella di pagamento, deve produrre la copia completa della cartella di pagamento.

Sulle spese da liquidare.

Circa le spese da liquidare va osservato che, in caso di cartella esattoriale illegittima su un tributo locale, l'Equitalia deve farsi carico delle spese processuali insieme al Comune. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte con sentenza n. 23459 depositata il 10.11.11. In essa sentenza la Corte Suprema ha spiegato che "secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (...), la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati".

Tale principio è stato ribadito dalla Corte Suprema, anche nella sentenza del 01.09.16, n. 17502, laddove ha affermato che è legittima la condanna in solido alle spese di giudizio di un Ente e del Concessionario della riscossione (nel caso di specie Equitalia Sud) poiché se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido.

Addirittura la Suprema Corte con l'ordinanza del 06.02.17, n. 3105 ha affermato che la concessionaria è tenuta a pagare le spese del procedimento giudiziale anche se l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa è da ascrivere all'ente creditore interessato e non all'agente della riscossione.

Sulla non vincolabilità del D.M. n. 127 dell'8/4/04.

Con l'abrogazione del D.M. n. 127 dell'8/4/04 e l'avvento dei nuovi parametri di cui al D.M. n. 140/12 e successivamente quelli di cui al D.M. n. 55/14, il tetto fissato dall'art. 91, ult. comma, in relazione all'art. 82, 1° co, c.p.c. NON È PIÙ VINCOLANTE e le spese più le competenze (che comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale e non più suddiviso in diritti ed onorari) devono essere liquidate con le disposizioni ivi previste. Inoltre, va detto che, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (Cass. n.16561 del 28/9/12; Cass. SSUU n.17405 e n.17406 del 12/10/12, n. 18027 del 24 /10/12).

Per tale, la liquidazione che segue sarà basata sui parametri indicati dall'ultimo D.M., ovvero il 55/14, il quale facendo uso della locuzione "di regola", conferisce carattere assolutamente non vincolante alle variazioni minimi e massimi, che non sono espressamente indicati nelle tabelle allegate al DM, ma sono stati ottenuti applicando ai "valori medi" tabellari le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall' art. 4, comma 1, vale a dire:

- diminuzione fino al 50% e aumento fino all'80%,
- diminuzione fino al 70% (**) e aumento fino al 100% per la sola fase istruttoria.

Tale concetto è stato ribadito più volte anche nella relazione illustrativa ministeriale.

Dal ché appare assolutamente possibile determinare liberamente l'importo di ciascuna fase modificando il valore della colonna "compenso".

E circa la loro determinazione, va osservato che essa costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l'interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate. Cass. civ. sez. III= Sentenza 31.01.17 -n. 2339.

Proprio in virtù del carattere non vincolante delle variazioni, il valore del compenso può anche superare gli importi suggeriti come minimo e massimo.

Del resto tale principio è stato ribadito anche dalla sez. III della Suprema Corte nella sentenza del 29.01.14. n. 1972. In essa sentenza viene precisato che, il quinto comma dell'art. 60 al II R.D.L. n. 1578 del 1933, consente al giudice di liquidare importi superiori al massimo od inferiori al minimo tariffario purchè tale decisione sia motivata.

Ad ogni modo, nel caso di specie, tale principio non viene disatteso. In pratica le spese di giudizio vengono determinate secondo il criterio del compenso unico voluto dal menzionato D.M. 55/14, applicando i "valori nei limiti" dello scaglione di riferimento di seguito specificato.

Sul divieto di liquidazione di compensi irrisori.

In ogni caso, il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile, vieta di liquidare compensi irrisori stabilendo che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". (Cassazione Sez. VI Civ.-ordinanza 30.11.16 n. 24492).

Il Supremo Collegio aveva già osservato che la facoltà di ridurre fino alla metà il compenso del difensore per l'opera prestata nelle controversie incontra un limite nell'art. 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Civ. Sez. VI 22.12.15 n. 25804). In altra recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. VI 31.03.16 n. 6306), aveva aggiunto che i compensi dei professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.

Pertanto, questo giudicante, tenuto conto dello scaglione di valore dell'opera prestata, nonché degli esiti raggiunti, determina tale compenso in:

fase di studio	€	65,00
fase introduttiva	€	65,00
fase istruttoria	€	46,00
fase decisoria	€	0,00
TOTALE	€	176,00
Aumento 20% su 176,00 (per ogni presenza in più nel processo (art. 4 co. 1 D.M. 55/14)	€	35,20
TOTALE COMPLESSIVO		211,20
spese	€	50,00

Ergo va osservato che :

1) circa l'aumento del 20% : la regola del compenso unico aumentabile in caso di difesa di più parti è stata estesa dall'art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014 anche al caso della difesa di una parte contro più parti. Infatti la norma statuisce che "la disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause

vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più oggetti".

A tale compenso,dovrà essere aggiunto la maggiorazione di 15%. Importo dovuto anche in assenza di espressa richiesta e menzione nel dispositivo della sentenza. Cass. n. 17046 del 20.08.15.

Va riconosciuta l'attribuzione all' Avv. Pasquale D'Andrea.

Vanno aggiunti, infine, (in quanto dovuti "ope legis") ,l'I.V.A. e C.P.A.


Per quanto attiene il criterio di valutazione e di applicazione del compenso liquidato,questo giudicante si è attenuto allo scaglione che va fino ad € 1.100,00.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA),nella persona del dr. Luigi D'Aniello,definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Scarpati Antonio contro Agenzia delle Entrate riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.,in persona del legale rapp.te p.t. e Comune di Sesto Fiorentino, in persona del Sindaco p.t., nella causa avente ad oggetto:azione di accertamento negativo del credito e conseguente annullamento della iscrizione nei ruoli esattoriali della cartella n. 028 2010 0005851187 000 per l'importo di € 320,21 iscritta nel ruolo degli affari civili con il n.r.g. 9383/17 e riservata per la decisione all'udienza del 11.01.18:

1. accoglie la opposizione così come proposta;
2. dichiara la nullità,infondatezza ed illegittimità della iscrizione nei ruoli esattoriali della cartella n. 028 2010 0005851187 000 per l'importo di € 320,21 eseguita dalla Agenzia delle Entrate riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.;
3. ne ordina,pertanto, la cancellazione ;
4. condanna,i convenuti,tutti,in solido,al pagamento di € 211,20 per compenso ed € 50,00 per spese.
5. A tale compenso,dovrà essere aggiunto la maggiorazione di 15%.
6. Va riconosciuta l'attribuzione all' Avv. Pasquale D'Andrea .
7. Vanno aggiunti, infine, (in quanto dovuti "ope legis") ,l'I.V.A. e C.P.A.
8. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva,ex lege .

Così deciso in Frattamaggiore (NA) il 11.01.18



Il Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA)

dr. Luigi D'Aniello